



**PROVINCIA DI BRINDISI**

**Direzione Area 4 - Ambiente e Mobilità  
Settore Ecologia**

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748

72100 – Via A. De Leo, 3 - Brindisi; 0831 565111

[www.provincia.brindisi.it](http://www.provincia.brindisi.it) [provincia@pec.provincia.brindisi.it](mailto:provincia@pec.provincia.brindisi.it)

**ALI.FER s.r.l.**

Via Per Grottaglie Km2 – Francavilla Fontana  
[alifersrl@pec.it](mailto:alifersrl@pec.it)

**E, p.c. ARPA Puglia – DAP Brindisi**  
[dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

**Comune di Francavilla Fontana**  
Sindaco  
Servizi AMBIENTE – URBANISTICA – SUAP  
[comune.francavillafontana@pec.it](mailto:comune.francavillafontana@pec.it)

**ASL Brindisi**  
**D.to di Prevenzione**  
[protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it)

**Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Brindisi**  
[com.brindisi@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.brindisi@cert.vigilfuoco.it)

**Regione Puglia**  
**Sezione Autorizzazioni Ambientali**  
[servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

**OGGETTO: Stabilimento ALI.FER s.r.l. di Francavilla Fontana**  
**Provvedimento Dirigenziale di AIA n.19 del 06/03/2023**  
**Diffida e riscontro ad osservazioni**

Con Provvedimento Dirigenziale n.19 del 06/03/2023 la Provincia di Brindisi ha rinnovato alla società Alifer srl, ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l’Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con provvedimento n. 78 del 07/08/2015 per l’esercizio dell’impianto per lo smaltimento ed il recupero di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi e centro di demolizione di veicoli a motore fuori uso e loro parti, ubicato in zona P.I.P. del Comune di Francavilla Fontana, via per Grottaglie km 2. Il provvedimento in oggetto ha stabilito con l’allegato n. 1, le condizioni e prescrizioni che il Gestore deve rispettare tra cui la prescrizione 1.22 con la quale è stato disposto:

la società, **entro 60 (sessanta) giorni dalla data di adozione del presente provvedimento**, pena la revoca dell’autorizzazione stessa, dovrà presentare adeguamento delle garanzie finanziarie, per un importo idoneo ad assicurare almeno la copertura dei costi per la chiusura degli impianti in qualunque momento e per la bonifica delle aree interessate; l’importo di tali garanzie da versare in favore della Provincia di Brindisi, sulla base dello schema di Decreto Ministeriale, trasmesso dal Ministero dell’Ambiente con nota prot. n. 0020553/TRI del 25.7.14, recante *requisiti soggettivi e di capacità tecnica e finanziaria per l’esercizio delle attività di preparazione per il riutilizzo e trattamento di rifiuti, ai sensi dell’art. 195, D.Lgs. n. 152/06*, è pari a **1.524.000,00 di euro**.

Facendo seguito alla nota n. 33/2023/P del 07/04/2023 del gestore ALI.FER. srl (acquisita al prot. n. 12490 del 11/04/2023) con cui veniva richiesta la rettifica dell’importo relativo alle garanzie fidejussorie, la Provincia di Brindisi con nota prot. n. 17269 del 18/05/2023 ha confermato l’importo stabilito con il provvedimento 19/2023.

Con note successive, prot. n. 26/2023/P del 22/05/2023 e prot. n. 40/2023/P del 07/06/2023 acquisite rispettivamente al prot. n. 17586 del 22/05/2023 e n. 19708 del 08/06/2023, il Gestore ha richiesto la rideterminazione dell’importo delle garanzie fidejussorie ribadendo che *tutte le operazioni di recupero o di*

*smaltimento funzionalmente connesse tra loro, portano ad una sola operazione finale di recupero o di smaltimento e determinato.*

Valutata la richiesta del Gestore, si ritiene di specificare nuovamente che le operazioni finali di recupero e smaltimento sono da considerarsi come operazioni distinte e che quindi le garanzie finanziarie vanno determinate ai sensi dell'art. 8 lett. b) della sopracitata bozza di Decreto Ministeriale, confermando, pertanto, l'importo stabilito in occasione dell'adozione del Provvedimento Dirigenziale n. 29/2023.

Per quanto sopra esposto, **SI DIFFIDA** la società ALIFER srl a presentare **entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della presente** le garanzie fidejussorie stabilite con P.D. n. 29/2023, per un importo pari a **1.524.000,00 euro**.

Con la sopracitata nota n.36/2023/P, il Gestore ha rappresentato anche osservazioni in merito ad alcune prescrizioni previste dal P. D. n. 29/2023. Di seguito si riportano, relativamente alle prescrizioni in questione, le osservazioni del Gestore e il riscontro del Settore scrivente.

– **Prescr. 1.24: entro 60 (sessanta) giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, il Gestore dovrà presentare una proposta di monitoraggio della matrice suolo ai sensi dell'art. 29-sexies comma 6-bis, con l'individuazione dei punti di monitoraggio nelle aree di potenziale contaminazione da effettuarsi entro dieci anni dal rilascio della prima autorizzazione AIA (2015).**

Il Gestore ha prodotto una proposta di monitoraggio della matrice suolo, rappresentando i punti individuati per il campionamento.

Provincia: rilevato che i punti individuati ricadono su aree impermeabilizzate e pertanto preservate da eventuale contaminazione, si ritiene non condivisibile la proposta trasmessa. In merito, si prescrive che i punti da campionare dovranno essere individuati nelle aree a verde più prossime alle griglie di raccolta delle acque meteoriche, quali quelle in corrispondenza dell'aiuola circolare centrale e del settore conferimento vfu. Ulteriori punti di campionamento dovranno essere previsti, con riferimento alla tavola *Tav.01 -Planimetria impianto rev. 01* nelle aree a verde a ridosso dell'area di stoccaggio delle MPS (metalli ferrosi) delle aree adibite alla bonifica dei veicoli e al banco motori.

– **Prescr. 1.25: entro 60 (sessanta) giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, il Gestore, in ottemperanza a quanto previsto dalla BAT 1, dovrà trasmettere:**

- a) **Piano di gestione dei residui**, redatto secondo le indicazioni presenti alla sezione 6.5 della Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 del 10/08/2018;
- b) **Piano di gestione in caso di incidente**, redatto secondo le indicazioni presenti alla sezione 6.5 della Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 del 10/08/2018, prevedendo la trasmissione di quanto istituito in ottemperanza alla BAT 21;
- c) **Piano di efficienza energetica** - rif. BAT 23 a);
- d) **Registro del bilancio energetico** – rif BAT 23 b);  
inoltre in caso di presenza di comprovate molestie olfattive e vibrazioni o rumori molesti presso recettori sensibili, il Gestore dovrà predisporre e trasmettere all'A.C. e agli Enti interessati, rispettivamente
- e) **Piano di gestione degli odori** – rif. BAT 12;
- f) **Piano di gestione del rumore e delle vibrazioni** – rif. BAT 17;

Il Gestore ha prodotto il Piano di Gestione dei Rifiuti, i piani di gestione degli odori e del rumore e delle vibrazioni, e in luogo del Piano di gestione in caso di incidente, il modello C2 presentato dal Gestore alla Prefettura di Brindisi nell'ambito della procedura per la predisposizione del Piano di Emergenza Esterno.

Provincia: si prende atto dei Piani di gestione trasmessi, salvo eventuali osservazioni che ARPA Puglia riterrà di esprimere. Relativamente ai piani di gestione degli odori e del rumore e delle vibrazioni si precisa che il Gestore dovrà comunicare ad ARPA Puglia le date dei monitoraggi da effettuare con un **preavviso di almeno 30 giorni**. In merito al Piano di gestione in caso di incidenti, il documento trasmesso si ritiene non esaustivo e si ricorda che lo stesso deve essere redatto secondo le indicazioni presenti alla sezione 6.5 della Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 del 10/08/2018. Rimane l'obbligo per il Gestore di trasmettere il piano di efficienza energetica (che, si ricorda, dovrà contenere oltre ai consumi specifici di energia attività svolte anche la pianificazione degli "obiettivi periodici di miglioramento e relative azioni") e il registro del bilancio energetico come definito dalla BAT 23 di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 del 10/08/2018.

– **Prescr. 1.34: devono essere rispettati i criteri per la gestione delle aree di stoccaggio dei rifiuti, così come rappresentati con l'elaborato grafico Tav.01 -Planimetria impianto – Rev.01 trasmesso con le integrazioni di settembre 2022;**

il Gestore ha fatto presente che la posizione dei rifiuti all'interno del piazzale o all'interno del capannone, può essere modificata a seconda dei flussi e delle quantità che affluiscono all'impianto, in ogni caso i singoli rifiuti saranno individuati con apposito cartello indicante il Codice CER.

Provincia: si prende atto di quanto precisato, compatibilmente con i presidi di sicurezza previsti per ogni tipologia di rifiuto.

- **Prescr. 1.42:** *lo stoccaggio in cumuli delle MPS deve avvenire per il tempo strettamente necessario, secondo le regole previste dall'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..*

Il Gestore con riferimento a quanto previsto dall'art. 184 ter. del D. Lgs. n. 152/06 ha precisato, tra l'altro, che *E' pertanto impossibile soddisfare la prescrizione di dare certezza sulla destinazione di tali MPS, pur essendoci un mercato o una domanda per tale sostanza che varia a seconda degli anni, dei mercati e delle condizioni economiche mondiali.*

Provincia: si ribadisce quanto previsto con la prescrizione 1.42 (rif. parere ARPA prot. 0076799 - 32 - 10/11/2022) e si ricorda che il Gestore è tenuto al rispetto delle capacità di stoccaggio massimo istantaneo e delle altezze dei cumuli definite dal P.D. n. 29/2023.

- **Prescr. 1.43:** *istituire un registro in cui sia definito il riferimento ai rifiuti in entrata "Metalli" (Codice EER e quantitativi), data di recupero, area di stoccaggio MPS (con riferimento alla planimetria), data uscita dall'impianto MPS (quantitativi in tonnellate) e sito di destinazione delle MPS. Tutto corredato da documentazione attestante il rispetto dei Regolamenti Europei di riferimento.*

Il Gestore ha precisato che *il registro è definito da un foglio excel salvato sul computer aziendale che riporta i dati richiesti.*

Provincia: vista la formulazione della prescrizione in questione di ARPA Puglia (rif. parere ARPA prot. 0076799 - 32 - 10/11/2022), si ritiene che la soluzione proposta dal Gestore non sia ottimale rispetto a quanto richiesto, pertanto si prescrive la vidimazione da parte della Provincia di un registro cartaceo da utilizzare allo scopo.

- **Prescr. 1.44:** *Il Gestore deve garantire che l'avvio al trattamento di rifiuti per le attività D14, D13 venga effettuato entro 2 (due) giorni lavorativi a partire dalla data di ingresso all'impianto.*

Il Gestore ha richiesto di eliminare il termine previsto di due giorni.

Provincia: per motivi legati alla sicurezza, anche alla luce dei recenti eventi incidentali, ritenendo necessario limitare al minimo possibile sotto l'aspetto temporale, lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso, si conferma la prescrizione.

- **Prescr. 1.59:** *è vietato eseguire la cernita manuale sui rifiuti urbani tal quali e sulle frazioni residue dopo raccolta differenziata.*

Il Gestore ha precisato *che i rifiuti urbani tal quali non fanno parte dell'attività del Gestore. Sui rifiuti provenienti da raccolta differenziata, invece, al fine di aumentare la quantità di materiale da avviare a recupero, viene dapprima effettuata una prima selezione manuale delle frazioni più grossolane ancora recuperabili o da avviare a smaltimento, e poi il resto del rifiuto viene trattato da un impianto di selezione automatizzato.*

Provincia: si prende atto della precisazione.

- **Prescr. 1.63:** *per i rifiuti in ingresso identificati dai codici di cui alla famiglia 16 e dai codici terminanti in 99 (rifiuti non specificati altrimenti), vista l'incertezza sul ciclo produttivo di provenienza, nonché sulla merceologia e le caratteristiche chimico-fisiche, il gestore deve elaborare una specifica procedura di gestione operativa e deve operare l'omologa per ogni lotto in entrata proveniente dallo stesso produttore e con lo stesso ciclo produttivo, non superiore a 500 tonnellate; tali procedure dovranno essere previste anche per il rifiuto prodotto identificato con codice CER terminante con 99. Le documentazioni relative alle caratterizzazioni effettuate dovranno essere tenute nello stabilimento a disposizione degli Organi di Controllo.*

Il Gestore ritenendo corretta la prescrizione in merito ai codici terminanti con '99, ha sottolineato che per i codici 16.01, ossia quelli provenienti dalla demolizione di v.f.u., risulta certa la provenienza richiedendo l'eliminazione della prescrizione.

Provincia: si prende atto di quanto precisato dal Gestore in merito ai rifiuti con codici EER 16.01. Si precisa, quindi, che la prescrizione 1.63 debba essere rispettata per tutti i codici terminanti con '99 e per i codici appartenenti al capito 16 ad eccezione di quelli appartenenti al sottocapitolo 16.01. Pertanto, rimane l'**obbligo** per il Gestore, ai fine della ottemperanza alla prescrizione 1.63, **di predisporre la specifica procedura** richiesta.

- **Prescr. 1.79:** *lo scarico idrico Si1 dovrà rispettare i valori limite di emissione di cui alla tab. 4 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; in particolare sia le acque di prima pioggia depurate, provenienti dall'impianto chimico fisico, e sia le acque di dilavamento successive, prima di attivare lo scarico (Si1), saranno accumulate separatamente nelle rispettive vasche previste in progetto e analizzate al fine di verificare il rispetto dei parametri di cui alla tab. 4. con particolare riferimento a quelli per i quali è previsto il divieto assoluto di scarico sul suolo (metalli, idrocarburi, ecc.); soltanto a verifica effettuata saranno scaricate in rete di sub-irrigazione.*

Il Gestore ha osservato che *la prescrizione è difficilmente ottemperabile*, pur specificando che *le acque vengono analizzate periodicamente e prima di ogni riutilizzo o smaltimento, con campionamento dalle vasche di accumulo delle acque depurate e che per la seconda pioggia, questa viene accumulata in una vasca abbastanza capiente e pertanto si può effettuare una caratterizzazione periodica prima dello scarico.*

Provincia: ritenendo le osservazioni non del tutto aderenti alla prescrizione, si conferma quanto prescritto.

- **Prescr. 1.81:** *in merito alle acque meteoriche ricadenti sui lastrici solari, entro 60 giorni dall'adozione del presente provvedimento, il Gestore dovrà presentare all'A.C. e agli Enti competenti un nuovo progetto (relazione e opportuni elaborati grafici-planimetrie aggiornate) per la gestione delle medesime acque, che preveda oltre l'accumulo in vasca dedicata, lo scarico del surplus verso il corpo recettore autorizzato e comunque non immesse in sede stradale.*

Il Gestore ha osservato che *le ACQUE RIVENIENTI DAI TETTI DEL CAPANNONE NON SONO SOGGETTE A GESTIONE e pertanto possono essere smaltite anche sulla pubblica via o recuperate senza alcun preavviso, perché non sono soggette a gestione.*

Provincia: si conferma la prescrizione, salvo diverse indicazioni espresse dal Comune di Francavilla Fontana sulla base della regolamentazione locale che consenta lo scarico delle acque pluviali sulla pubblica sede stradale.

Per quanto sopra riportato si assegna al Gestore il **termine di trenta giorni dalla ricezione della presente** per la trasmissione di quanto richiesto e prescritto con il Provvedimento Dirigenziale n. 19/2023.

In caso di mancato o di riscontro incompleto saranno attivate le procedure previste al comma 9 dell'art. 29-decies del D. Lgs. n. 152/2006.

Contestualmente, si invitato Comune di Francavilla Fontana e ARPA Puglia-DAP di Brindisi a volere rappresentare entro lo stesso termine sopra indicato, eventuali loro osservazioni di competenza.

Infine, a seguito dell'incendio occorso nell'impianto ALIFER srl in data 01/08/2023, questo Settore con nota prot. n. 26702 del 02/08/2023 ha assegnato al Gestore il termine di quindici giorni per la trasmissione di una relazione dettagliata sull'evento corredata di opportuna documentazione. Con nota acquisita al prot. n. 26756 del 03/08/2023, la società ALIFER srl ha richiesto *un allungamento dei termini ad almeno 35 giorni*. Con la presente, si concede al Gestore la possibilità di trasmettere quanto richiesto con nota prot. n. 26702/2023 con il nuovo termine di 35 giorni.

In riferimento alle disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i. si comunica che gli atti inerenti il procedimento di che trattasi possono essere visionati, previo appuntamento da fissare telefonicamente o tramite peo, presso il Servizio Ambiente ed Ecologia di questa Provincia nelle ore di ufficio e che il responsabile del procedimento è il dott. Stefano Rago.

Distinti Saluti

Il Dirigente

Dott. Pasquale Epifani

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993